



Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del 29 gennaio 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 febbraio 1998¹ sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2

² Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide due anni e possono essere prorogate di un anno al massimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 514.511

